



## DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

---

Delibera n. 08

**O G G E T T O: Annullamento d'ufficio della deliberazione consiliare n. 26 del 22 luglio 2015 e del contratto di direzione stipulato in data 1 febbraio 2016 al dott. Gaspare Agnello.**

L'anno duemilasedici addì 30 del mese di dicembre.

### IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 5 Maggio 2005, pubblicato sulla GURI n. 110 del 13 Maggio 2005 relativo alla istituzione della Libera Università della Sicilia centrale "Kore";

VISTA la L. R. n. 20 del 25.11.2002;

VISTO l'art. 44 della legge regionale n.2 del 8 febbraio 2007, relativo all'attivazione dell'ERSU di Enna;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana – D.P. n. 634 del 14 dicembre 2016, notificato a questo Ente, in pari data, dall'Ufficio di Presidenza – Segreteria Generale – nota prot. 61482, con il quale veniva nominato il Commissario straordinario dell'ERSU di Enna nella persona del Dott. Maurizio Prospero Campisi, *“fino alla ricostituzione dell'ordinario organo di amministrazione e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi”*;

VISTO Il Decreto del Responsabile f.f. n. 260 del 20 dicembre 2016 con il quale veniva preso atto del Decreto Presidenziale 634/2016 sopra citato;

VISTA la deliberazione n. 26 del 22 luglio 2015 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Enna recante *“Ricognizione normativa Direzione ERSU e successive determinazioni”*, con la quale veniva deliberato di *“...dovere provvedere alla designazione – nelle more dell'espletamento dell'iter da parte dell'Amministrazione Regionale – di un Direttore dell'ERSU”* e di dare *“...mandato al dott. Cimino di volere includere secondo le previsioni giuslavoristiche, contabili e nei limiti imposti dalle norme di finanza pubblica nel predisponendo bilancio di*

*previsione per l'anno 2015 le relative somme a copertura della spesa in relazione ai mesi di competenza che si andranno a contrattualizzare già a partire dal 2015";*

ATTESO che al superiore dispositivo veniva premesso:

- a) che *"...ad oggi la Regione Siciliana non ha provveduto alla nomina del Direttore dell'Ente ex art. 14 della legge n. 20/2002"*, precisando che l'art. 22 comma 4 dello schema tipo del Regolamento di Organizzazione dell'Ente, approvato con D.A., n. 3840 del 22/9/2011 recita testualmente *" in caso di mancata nomina, decadenza o revoca del Direttore, il Presidente del Consiglio di Amministrazione richiede una nuova procedura di nomina. Fino alla conclusione di questa le funzioni di direttore sono esercitate dal dirigente dell'Ente incaricato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione...."*;
- b) che *"...con riferimento alle qualifiche dirigenziali si evidenzia come il solo a potere vantare tale requisito per analogia è il dott. Agnello, attuale Responsabile f.f. giusto Decreto Presidenziale n. 5 del 5 agosto 2013"*;
- c) che *"A seguito di pronuncia del Giudice del lavoro del Tribunale di Enna....al dott. Agnello...si riconosce ex art. 3, lett. b) della L.R. n. 19 del 20 giugno 1997 l'equivalenza dell'esperienza acquisita nell'espletamento dell'intero mandato di Sindaco del comune di Enna la qualifica dirigenziale di cui all'art. 6 della legge regionale n. 9/2012"*;

CONSIDERATO che il Consiglio ad unanimità, nella parte finale del dispositivo di cui alla sopra citata deliberazione *"...da mandato al Vicepresidente di sottoscrivere il contratto di direzione secondo le previsioni di legge"*;

ATTESO che in data 1 febbraio 2016, il Vicepresidente dell'ERSU di Enna prof. Vincenzo Fasone da una parte e il dott. Gaspare Agnello Responsabile f.f., dall'altra, sottoscrivevano un contratto qualificato come *"Contratto individuale di lavoro del Direttore dell'ERSU di Enna"* che, tra l'altro, prevedeva:

- a) il conferimento da parte del Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Enna delle funzioni di direzione al dott. Gaspare Agnello;
- b) la validità biennale del contratto e precisamente dall'1/2/2016 al 31/1/2018 e comunque sino alla nomina del Direttore;
- c) l'esercizio, da parte del dott. Gaspare Agnello, nella qualità di Direttore dell'ERSU di Enna, delle funzioni di cui all'art. 8 della l.r. 10/2000, connesse all'espletamento dell'attività istituzionale di competenza del suddetto Ente;
- d) il riconoscimento al Direttore, a decorrere dal 1 febbraio 2016, come previsto dall'art. 64 del CCRL – area dirigenza –, della retribuzione di parte variabile annua oltre l'indennità di risultato fino alla misura massima del 30% di quella di posizione;
- e) la trasmissione del contratto all'organo di vigilanza per l'approvazione amministrativa;

VISTA la nota del Responsabile f.f. del 9 febbraio 2016, prot. n. 251, indirizzata all'Ufficio Affari generali di questo Ente, con la quale veniva trasmessa copia del citato contratto sottoscritto dalle parti prima indicate e ciò *".. al fine dell'inoltro dello stesso agli organismi regionali superiori"*;

VISTA la nota di questo Ente, prot. n. 258, del 10 febbraio 2016, con la quale si procedeva alla trasmissione del contratto di cui sopra agli organi regionali e nello specifico: all'Assessore Regionale all'Istruzione e alla Formazione, al Dirigente Generale del Dipartimento Istruzione e Formazione, all'Ufficio di Vigilanza del Dipartimento Istruzione e Formazione, al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale;

CONSIDERATO che il contratto de quo, all'art. 11, prevedeva espressamente, come precedentemente rilevato, la trasmissione *".....all'Organo di vigilanza per l'approvazione amministrativa....."*;

VISTA la nota del Dipartimento Istruzione e Formazione – Ufficio di vigilanza - del 25 febbraio 2016, prot. n. 11645, assunta al protocollo di questo Ente in data 29 febbraio 2016 al n. 370, con la quale, in riscontro alla nota dell'ERSU prot. n.258 prima richiamata, *"...si fa presente che ai sensi dell'art. 6 della l.r. n. 9/2012, la proposta di nomina (del Direttore) è affidata al Dirigente Generale di questo Dipartimento e che tale incarico è conferito, nell'ambito dell'amministrazione regionale o dello stesso ente, con qualifica dirigenziale, qualifica che in atto non risulta posseduta"*

*dal dott. Gaspare Agnello. Si invita pertanto la S.V. ad annullare il contratto de quo e la relativa delibera”;*

VISTA altresì la nota del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale del 29 febbraio 2016, prot. n. 32588, assunta al protocollo di questo Ente in data 1 marzo 2016, al n. 373, con la quale, in riscontro alla citata nota 258, veniva segnalato all’Organo di vigilanza che *“il dott. Gaspare Agnello risulta dipendente di ruolo a tempo indeterminato con qualifica di Funzionario direttivo (D6) e pertanto allo stesso non possono essere applicate le norme previste dal CCRL del personale con qualifica dirigenziale, nè risulta modificabile il trattamento economico fondamentale, come sembra evincersi dal contratto trasmesso, redatto in violazione delle vigenti normative”;*

CONSIDERATO che il contratto di cui trattasi rappresenta l’atto logicamente consequenziale della deliberazione consiliare 26/2015, prima citata;

VISTA la l.r. n. 10 del 15 maggio 2000 recante *“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione Siciliana”;*

VISTO il d.lgs. n.165 del 30 marzo 2001 recante *“Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;*

VISTA la legge regionale n. 20 del 25 novembre 2002, recante *“Interventi per l’attuazione del diritto allo studio universitario in Sicilia”;*

VISTO il CCRL del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della l.r. 15 maggio 2000, n. 10;

VISTA la l.r. n. 9/2012 recante *“Misure in materia di personale della Regione siciliana e di contenimento della spesa”*, con particolare riferimento all’art. 6, il quale prescrive *“Al fine di non interrompere l’attività amministrativa degli ERSU, nelle more dell’espletamento dei concorsi di cui al comma 1 dell’art. 14 della l.r. n.20/2002, l’incarico di Direttore dell’ERSU è conferito, nell’ambito del personale dell’amministrazione regionale o dello stesso ente, con qualifica dirigenziale, su proposta del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Istruzione e della Formazione professionale”;*

PRESO ATTO che il dott. Gaspare Agnello è un dipendente della Regione Siciliana rivestente, in atto, la qualifica di funzionario direttivo (D6);

ATTESO che per espressa previsione di legge, l’incarico di direttore dell’ERSU di Enna non può essere assolto che da personale con qualifica dirigenziale;

CONSIDERATO che la deliberazione n. 26/2015, adottata dal Consiglio di Amministrazione di questo Ente e il consequenziale contratto di Direttore dell’ERSU di Enna stipulato in data 1 febbraio 2016 come sopra esposto, si pongono in evidente contrasto con l’art. 6 della l.r. 9/2012, in quanto il dott. Gaspare Agnello, funzionario direttivo, per espressa previsione normativa, non può rivestire ruoli, come quello di direttore dell’ERSU, affidati dalla legge al solo personale rivestente la qualifica di dirigente;

ATTESO che il provvedimento consiliare n. 26/2015 quale atto presupposto del contratto di direzione sottoscritto in data 1 febbraio 2016, risulta affetto da palesi vizi di legittimità sotto forma di violazione di legge tali da consigliare il suo annullamento in autotutela;

ATTESO che l’annullamento del provvedimento su richiamato travolge il contratto di direzione, quale atto consequenziale;

CONSIDERATO che le considerazioni di cui sopra trovano conforto nei citati pronunciamenti sul punto da parte degli organi di controllo regionali;

VISTA la legge 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, con particolare riferimento all’art. 21 nonies;

CONSIDERATO che, in concomitanza dei profili di illegittimità di cui si è detto prima, sussistono ragioni di interesse pubblico, all’annullamento dei provvedimenti *de quibus*, legati al rispetto del principio di parità del trattamento giuridico ed economico tra i dipendenti dell’amministrazione regionale;

ATTESO che il termine entro cui viene proposto l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti sopra richiamati è da ritenere certamente ragionevole;

CONSIDERATO che l'interesse del destinatario degli atti in questione, nella fattispecie il dott. Gaspare Agnello, assume una connotazione certamente recessiva rispetto al preminente interesse pubblico perseguito dall'ERSU di Enna;

Il Responsabile del procedimento

Dott. Maurizio Previti



### **IL COMMISSARIO STRAORDINARIO**

VISTO il documento istruttorio che precede;

VISTI i provvedimenti ivi richiamati, in particolare la deliberazione n. 26 del 22 luglio 2015 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Enna recante "Ricognizione normativa Direzione ERSU e successive determinazioni" e il "Contratto individuale di lavoro del Direttore dell'ERSU di Enna" sottoscritto in data 1 febbraio 2016;

VISTE le note degli organi regionali nello stesso citate;

CONSIDERATO che gli organi regionali non hanno proceduto all'approvazione amministrativa del contratto di cui trattasi, richiedendo, anzi, a questo Ente di procedere all'annullamento dello stesso e dell'atto presupposto;

ATTESO che i profili di illegittimità della citata deliberazione 26/2015 e del contratto, rilevati nel superiore atto istruttorio, sotto forma di violazione di legge, sono da ritenere fondati;

RITENUTO di dovere procedere pertanto all'annullamento d'ufficio degli atti in questione;

### **DELIBERA**

- a) di prendere atto della nota del Dipartimento Istruzione e Formazione – Ufficio di vigilanza - del 25 febbraio 2016, prot. n. 11645 e della nota del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale del 29 febbraio 2016, prot. n. 32588, richiamate in premessa;
- b) di annullare, ai sensi dell'art. 21 *nonies* della legge n. 241/1990 e successive modifiche e integrazioni, la deliberazione n. 26 del 22 luglio 2015 adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'ERSU di Enna recante "Ricognizione normativa Direzione ERSU e successive determinazioni";
- c) di dare atto che l'annullamento della deliberazione di cui al superiore punto b) del presente dispositivo travolge integralmente l'atto consequenziale ovvero il "Contratto individuale di lavoro del Direttore dell'ERSU di Enna" sottoscritto in data 1 febbraio 2016 tra il Vicepresidente dott. Vincenzo Fasone e il dott. Gaspare Agnello, rendendolo assolutamente privo di ogni effetto sul piano giuridico-formale e sostanziale;
- d) di trasmettere il presente provvedimento al dott. Gaspare Agnello in quanto direttamente interessato, agli organi regionali, nello specifico al Dipartimento regionale dell'Istruzione e della Formazione Professionale e al Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale nonche al Presidente del Collegio dei revisori contabili di questo Ente.

Il Commissario straordinario

Dott. Maurizio Campisi

